

RIFORMA, I TEST INDISPENSABILI

UGO DE SIERVO

Sarebbe facile ironizzare sul rinvio a settembre delle decisioni in tema di riforma costituzionale, malgrado le tante affermazioni fatte sull'ormai prossima e sicura approvazione del disegno di legge costituzionale, ma la serietà dei problemi e la difficoltà

di uscire fuori dal «cul de sac» in cui ci si è infilati, inducono a cercare di sintetizzare pregi e difetti del testo. Anzitutto occorre aver consapevolezza che stiamo parlando di una modifica di molte disposizioni della nostra Carta, ben al di là della sbrigativa affermazione che si tratterebbe della riforma del bicameralismo.

CONTINUA A PAGINA 23

I TEST
INDISPENSABILI
SULLA RIFORMAUGO DE SIERVO
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Con i 41 articoli del disegno di legge costituzionale verrebbero sostituiti o in parte modificati molti istituti e settori (non solo il bicameralismo, ma le procedure legislative e quelle relative alla decretazione d'urgenza, i poteri dello Stato centrale e quelli delle Regioni ordinarie e speciali, la nomina del Presidente della Repubblica e la tipologia dei referendum, l'abolizione del Cnel e delle Province, alcuni poteri della Corte Costituzionale). Ma soprattutto si adotterebbero nuove norme costituzionali e non semplicemente legislative, con ciò indirizzando e limitando le libertà ed i poteri delle persone e delle diverse istituzioni coinvolte: voglio dire che se è un grande valore la buona qualità delle ordinarie norme legislative, le norme costituzionali devono necessariamente contenere discipline assolutamente chiare, efficaci, coerenti con le altre disposizioni costituzionali, non contraddittorie. Una disposizione costituzionale, infatti, incide su molteplici importantissimi rapporti e, se dannosa o non funzionante, non può essere tanto rapidamente corretta quanto una legge ordinaria.

Tutti sono, salvo alcune discutibili posizioni iperconservatrici, convinti che alcune riforme istituzionali sono necessarie ed urgenti ed anch'io condivido una valutazione del genere, ricordando - tra l'altro - che gli stessi Comitati Dossetti oltre vent'anni fa avevano lo slogan «principi da conservare, istituti da riformare» (e ci si riferiva in particolare proprio al bicameralismo ed all'ordinamento regionale). Ma non ogni riforma costituzionale può essere accettata, se non condivisa, a prescindere dai suoi contenuti, perché ovviamente questi contano molto, così come la qualità delle norme ipotizzate.

Proprio nel settore delle riforme costituzionali ricordiamo alcune iniziali proposte assai estrose, ora in parte mutate, e perfino alcuni assai discutibili emendamenti introdotti nel testo di revisione durante il primo passaggio al Senato, ora in parte eliminati; ma, ciò nonostante, il testo attualmente sottoposto alla seconda valutazione del Senato eviden-

zia non pochi seri e gravi difetti, tanto che l'eventuale trasformazione delle proposte in nuove norme costituzionali produrrebbe alcuni effetti del tutto negativi in sé e per l'impatto sul sistema costituzionale complessivo.

Gli esempi possono essere purtroppo numerosi e qui ci si limita ad accennare solo a quattro fra essi, a mo' di esempio, e limitando le osservazioni al solo rapporto fra Stato e Regioni, di cui quasi nessuno parla: anzitutto, tutto il grande e discusso sforzo di composizione del nuovo Senato appare finalizzato a meglio rappresentare al centro dei lavori parlamentari sensibilità attente alla presenza di significative autonomie territoriali, ma poi i poteri legislativi attribuiti a quest'organo evitano accuratamente proprio le materie di confine fra i poteri statali e regionali.

In secondo luogo, la suddivisione fra le materie statali e quelle regionali non è solo tutta a favore dello Stato, ma non delimita con precisione i confini reciproci, aprendo così la via a conflittualità infinite: che vuol dire, per esempio, che le Regioni sono competenti in materia «di pianificazione del territorio regionale» allorché è lo Stato che ha competenza esclusiva di «governo del territorio», di «beni culturali e paesaggistici», di «ambiente e di ecosistema»? Ed analogamente: che significa che le Regioni sono competenti in tema «di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali», allorché è lo Stato che ha competenza esclusiva di «tutela della salute», «politiche sociali» e «sicurezza alimentare», per non parlare delle «prestazioni concernenti i diritti civili e politici»?

In terzo luogo, ci si dimenticherebbe ancora una volta di «collocare» fra Stato e Regioni (con tutto ciò che ne consegue) alcune essenziali materie come quelle relative alle fondamentali attività economiche, come l'industria, l'agricoltura, l'artigianato, le attività minerarie, ecc.

E infine, mi permetto ancora una volta di mettere in luce che tutte le novità in tema di poteri regionali non riguarderebbero le cinque Regioni speciali, le quali anzi lucrerebbero dalla modifica costituzionale in discussione il grande vantaggio di far dipendere dal loro eventuale consenso le future modificazioni dei loro Statuti speciali, così modificando non poco i loro ordinamenti.

Ma allora il lavoro che attende il Senato va ben oltre le discussioni assai politiche, se non ideologiche, che finora sono emerse, dal momento che servirebbe sottoporre tutto il testo a varie opportune prove di resistenza», a meno di rassegnarsi ad un degrado sostanziale della fonte costituzionale e quindi anche a crescenti ondate polemiche contro quella che sarebbe davvero una brutta riforma costituzionale.